

SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto per il servizio di utilizzo di una galleria del vento per test di

aero acustica su eliche

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XXXX il XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXXX (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in XXXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXX n. XXXX, legalmente rappresentata da XXXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXXX,

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 22 dicembre 2021, autorizzava l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di utilizzo di una galleria del vento per test di aero acustica su eliche;
- Che a tal fine il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. XXXX, sul profilo del committente,

sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "XXXX", fissando il termine per la ricezione delle offerte il XXXX;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXXX del XXXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- Che l'appalto è finanziato con fondi del Budget economico autorizzatorio per l'esercizio 2022 della Stazione appaltante a valere sui fondi attribuiti dall'Unione Europea al progetto Venus "816000-2020-RC-H2020_001".
- (*eventuale*) Che in data XXXX le Parti hanno provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120, e alla sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto (di seguito "*Capitolato*"), nonché tutti i documenti dell'offerta economica dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del

presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per il servizio di utilizzo di una galleria del vento per test di aero acustica su eliche, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'**Art. 1** del presente Contratto ed in particolare agli articoli 5 e 6 del Capitolato.

L'Università riconosce come unica controparte l'Appaltatore, che rimane unico responsabile dell'adempimento del contratto anche nel caso in cui si avvalga della collaborazione di altri soggetti.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio

I termini per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono definiti nell'art. 6 del Capitolato. In particolare le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere svolte per la durata di giorni (*da definire in sede di offerta*), così come definito in sede di aggiudicazione.

Art. 4 – Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo ammonta complessivamente a euro 260.000,00. La prestazione non è soggetta ad IVA in base all'art. 72 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633, quale modificato ed integrato dal DPR 23 Dicembre 1974, n. 687, e dal DPR 2 Luglio 1975, n. 288.

Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente atto è determinato applicando il ribasso del (*da definire in sede di offerta*) % offerto dall'Appaltatore sull'importo di euro 18.571,42/girone (*diciottomilacinquecentosettantuno,42*), comunque entro il limite dell'importo di € 260.000,00.

Il suddetto corrispettivo a corpo è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le

prestazioni indicate nel Capitolato.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

Art. 5 – Termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo di cui all'Art. 4 del presente contratto avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- il 30% dell'ammontare, corrispondente ad euro 78.000, al completamento delle attività di predisposizione e messa a disposizione dell'impianto a seguito di apposito verbale;
- Il 70% dell'ammontare, corrispondente ad euro 182.000, al termine dell'utilizzo dell'impianto da parte del Dipartimento.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, riportante l'autorizzazione a fatturare l'importo relativo, comprensivo delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e a svincolare la cauzione definitiva di cui all'Art. 9 del presente Contratto.

Con il rilascio del Certificati di pagamento l'Appaltatore sarà autorizzato a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004*, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **9118221202**

Il pagamento della fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato all'Università - con nota acquisita al *prot. XXXX del XXXX* - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

Art. 8 bis- Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *(da definire in sede di offerta).*

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 9 – Garanzia definitiva

Come prescritto dall'art. 17 del Capitolato, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante XXXX per l'importo di euro XXXX, rilasciata da XXXX, ed attestata con documento n. XXXX del XXXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Copertura assicurativa

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per danni a terzi, e con il massimale pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, n. XXX, stipulata con la società XXX, in data XXXX con scadenza il XXXX.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal

titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato e i documenti di gara facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

L'Università tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. A tal fine il responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'Appaltatore si impegna a garantire che i propri collaboratori osservino, in ogni momento, le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE), nonché gli obblighi contenuti nelle Istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali allegato al Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali pubblicate sul sito dell'Università all'indirizzo <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'Università, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Università potrà risolvere il contratto con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto, ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi all'art. 10 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo sul periodo di prova concordato, una penale giornaliera pari all'**1 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo che dia luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del RUP, anche tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa, che non potrà comunque essere superiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il RUP può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul relativo Certificato di

regolare esecuzione, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 9** del presente Contratto.

Qualora il ritardo superi i **trenta giorni** dalla scadenza contrattuale corrispondente, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'**Art. 15** del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro operatore economico per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'**Art. 17** del presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Rimane fermo il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

Art. 15 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'art. 21 del Capitolato nonché dall'**Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 13- Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa** del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di

cui al citato art. 1453 del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notificchi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 9** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'**Art. 14** del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 16 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'**Art. 9** del presente Contratto. Per tutte le altre cause di recesso si richiama l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e si rinvia integralmente all'art. 19 del Capitolato.

Art. 17 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'**Art. 15** del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'**Art. 16** del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza e alle

condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 18 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 19 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 21 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per l'Appaltatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio, Art. 4 – Corrispettivo del servizio, Art. 5 – Termini e modalità di pagamento, Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 13 – Trattamento dei dati personali e riservatezza- Clausola risolutiva espressa, Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 15 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 16 – Recesso, Art. 17 – Affidamento a terzi, Art. 19 – Risoluzione delle controversie, Art. 20 – Norme sopravvenute, Art. 21 – Spese.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per l'Appaltatore _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____